

Progettazione di edifici in cemento armato: sui limiti di competenza dei geometri
Articolo di Domenico Chinello 17.11.2004

Orientamenti giurisprudenziali in materia di progettazione di edifici in cemento armato e limiti di competenza dei geometri

di Domenico Chinello (avvocato del Foro di Venezia)

Sommario: 1. Premessa. - 2. Le competenze dei geometri per le opere in cemento armato. - 3. L'interpretazione della giurisprudenza amministrativa. - 4. L'orientamento del Giudice civile e penale. - 5. La possibilità di collaborazioni professionali fra tecnici. - 6. La vicenda di specie e la decisione di Palazzo Spada. - 7. Una nuova "bocciatura" per la collaborazione fra tecnici.

1. Premessa.

È illegittima - per violazione delle norme sulle competenze dei professionisti tecnici - la concessione edilizia (ora permesso di costruire) per la realizzazione di un edificio non rurale, di ampie dimensioni, con ossatura in cemento armato, rilasciata da un'amministrazione comunale sul progetto firmato da un geometra, poiché tale figura di professionista non laureato non è abilitata a redigere la progettazione e dirigere i lavori con riguardo a simili interventi edificatori, neppure se si tratta di capannoni industriali sostanzialmente prefabbricati e precalcolati. Né l'operato del geometra può ritenersi legittimo per la circostanza che il progetto e la successiva direzione lavori delle strutture edilizie in conglomerato cementizio siano stati affidati - e concretamente svolti - da un ingegnere o un architetto, ogniqualvolta il geometra abbia firmato in proprio gli elaborati, come responsabile dell'intero intervento edilizio.

È quanto ha stabilito (*recte*, ribadito) il Consiglio di Stato con la recente pronuncia della Quinta Sezione 16 settembre 2004, n. 6004 (peraltro identica alla successiva sentenza n. 6005/04, di pari data), sostanzialmente riprendendo quanto già precisato dallo stesso Collegio, una decina di mesi or sono, con la decisione 1° dicembre 2003, n. 7821, ed in contrasto, invece, con quanto statuito, sempre dalla Sezione Quinta, con la pronuncia 4 giugno 2003, n. 3068.

2. Le competenze dei geometri per le opere in cemento armato.

Prima di analizzare la vicenda di specie e le motivazioni addotte dal Supremo Consesso amministrativo, nella decisione in commento, pare opportuno evidenziare i parametri normativi - sì come delineati dall'intervento interpretativo della giurisprudenza - dell'attività professionale dei geometri, la quale è, a tutt'oggi, disciplinata dall'art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274.

La norma citata individua molteplici attività - indicate dalla lettera a) alla lettera q) - che vanno dalle operazioni topografiche di rilevamento e misurazione, a quelle di tracciamento di strade poderali e consorziali ed, eventualmente, di strade ordinarie e di canali di irrigazione, dalla misura e divisione di fondi rustici, nonché di aree urbane e di modeste costruzioni civili, alla stima di aree e di fondi rurali, anche ai fini della concessione di mutui fondiari e delle procedure di espropriazione, dalla stima dei danni prodotti ai fondi rustici dalla grandine o dagli incendi, alla valutazione di danni colonici alle diverse culture, dalle operazioni di stima di scorte morte, di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni, alle funzioni puramente contabili ed amministrative nelle piccole e medie aziende agrarie.

Per quanto attiene più specificamente agli incarichi di progettazione e direzione lavori di strutture edilizie¹, la lettera l) dell'articolo citato stabilisce la competenza di tale professionista non laureato per la realizzazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, precisando che deve comunque trattarsi di semplici strutture ordinarie, ivi comprese anche piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedano tuttavia calcoli complessi e che non rischino di risultare pericolose - per il tipo di utilizzazione a cui possono essere destinate - per l'incolumità degli esseri umani.

La successiva lett. m) della medesima norma fissa, invece, la competenza del geometra in relazione agli edifici di carattere civile, ma non fa alcun accenno alla possibilità o meno - per tali professionisti - di progettare e realizzare anche strutture in conglomerato cementizio, precisando semplicemente che debba trattarsi, in ogni caso, di costruzioni «modeste».

Oltre a tali disposizioni, che potremo definire più prettamente sostanziali, non va dimenticato l'apporto - per certi versi contrastante - della legge 2 marzo 1949, n. 144, che, nel recare le tariffe professionali dei geometri, descrive, all'art. 57, le diverse categorie di opere per le quali i detti tecnici hanno il diritto di percepire i relativi onorari: ebbene, con particolare riguardo alla realizzazione di costruzioni civili con struttura in cemento armato, la norma citata non sembrerebbe escludere *tout court* la competenza del geometra, ma solamente per quanto attiene alla progettazione e direzione di costruzioni asismiche.

A non rendere affatto più agevole l'interpretazione della disciplina in esame, è intervenuta - a suo tempo - anche la normativa sulle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, il cui art. 2, nel ridisciplinare la progettazione e direzione lavori delle opere in cemento armato, richiamava non solo i tecnici laureati, ma faceva espresso riferimento anche alle figure professionali dei geometri e dei periti edili, precisando soltanto che tutti potevano sottoscrivere i relativi progetti nei limiti delle rispettive competenze². Né si discosta di molto il testo dell'art. 64 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico in materia edilizia), che regola oggi la materia: la norma attuale non richiama più in maniera specifica i tecnici non laureati, ma risulta comunque formulata in modo del tutto generico, in quanto si limita a parlare di «tecnici abilitati» senza precisazione alcuna, imponendo solo il semplice (o semplicistico) rispetto delle competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e sui collegi professionali.

3. L'interpretazione della giurisprudenza amministrativa.

A fronte di un substrato normativo così eterogeneo e scarsamente coordinato, l'interpretazione fornita dal Giudice amministrativo - intervenuta per lo più a dirimere controversie in materia di costruzioni civili, atteso che i limiti delle competenze professionali relativamente ai fabbricati rurali hanno dato adito senz'altro a minori contestazioni - è venuta delineando due diversi orientamenti.

a) Da un lato, l'interpretazione letterale più rigida dell'art. 16 del citato R.D. n. 274/29 esclude che, in mancanza di ogni ulteriore specificazione da parte della lettera m) della norma stessa, possa essere rimessa ad un geometra la progettazione e la direzione lavori di opere civili in conglomerato cementizio, in quanto senz'altro riservate, per legge, agli ingegneri ed agli architetti.

Secondo tale più restrittiva impostazione, la disciplina normativa in esame riconosce ai tecnici non laureati la facoltà di progettare lavori comportanti l'impiego di cemento armato esclusivamente per le piccole costruzioni accessorie di edifici rurali, ovvero adibiti ad uso di industrie agricole, ai sensi della lettera l) del medesimo art. 16, mentre, per gli edifici di tipo civile, la competenza dei geometri è limitata alle sole costruzioni di modeste dimensioni, con divieto di progettare opere per cui vi sia

impiego di cemento armato, tale da implicare, in relazione alla destinazione dell'opera, un pericolo per l'incolumità della persone, stante l'evidente favore che le varie norme pongono per la competenza esclusiva dei tecnici laureati³.

b) Dall'altro lato, si rinviene, invece, un'interpretazione meno ingessata, che appare comunque maggioritaria nella giurisprudenza dei Giudici amministrativi, e che non esclude *tout court* dalla competenza dei geometri l'attività di progettazione di opere civili in conglomerato cementizio, precisando solamente che la competenza professionale del tecnico non laureato sarebbe limitata alle costruzioni aventi dimensioni modeste, tali da non comportare pericolo per la pubblica incolumità, nell'ipotesi di difetto strutturale⁴.

In quest'ottica, è stato precisato che «al fine di valutare l'idoneità del geometra a firmare il progetto di un'opera edilizia che, pur essendo di modeste dimensioni, comporta l'uso di cemento armato, occorre considerare le concrete caratteristiche dell'intervento, senza che a tal fine possano essere prefissati criteri rigidi e fissi, essendo necessario considerare tutte le particolarità della concreta vicenda, anche alla luce dell'evoluzione tecnica ed economica del settore edilizio»⁵.

Del pari, il Collegio di Palazzo Spada aveva evidenziato già qualche anno fa che «... la competenza dei geometri alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili non trova alcuna limitazione o preclusione nella relativa struttura in cemento armato e dovendo anzi tenersi conto della specifica cultura di tali professionisti accresciuta dall'evoluzione delle relative conoscenze tecniche»⁶.

Un tanto premesso in linea generale, si tratta ora di analizzare gli specifici precedenti giurisprudenziali sulla realizzazione di costruzioni industriali, essendo questa la materia del contendere anche nel caso deciso dalla sentenza in commento.

In proposito, la casistica è assai ampia e non sempre univoca.

Da un lato, si rinviene una pronuncia anche relativamente recente del Tribunale amministrativo abruzzese, che ha giudicato del tutto legittima la realizzazione dell'ampliamento di un capannone industriale di circa 296 metri quadrati, con elementi metallici prefabbricati e con tamponatura perimetrale attraverso pannelli parimenti prefabbricati, pur se il previo titolo edilizio era stato rilasciato sulla scorta del progetto sottoscritto da un geometra⁷.

Dall'altro lato, tuttavia, la più consolidata giurisprudenza amministrativa è di segno opposto, stante la difficoltà di definire costruzione «modesta» un edificio artigianale-industriale, che presenta generalmente dimensioni assai rilevanti.

In proposito, può ricordarsi una pronuncia di fine anni Ottanta del T.A.R. Veneto⁸ - a sua volta confermata in sede d'appello⁹ - con la quale è stata annullata la concessione edilizia rilasciata dal sindaco di un Comune del veneziano, per la costruzione di un capannone destinato ad uffici e a laboratorio artigianale, ed avente un volume di mc. 3866, con una superficie coperta di mq. 750 e un'altezza massima di m. 6,85. In quell'ipotesi, il Consiglio di Stato ha rilevato che il progetto riguardava la realizzazione di un complesso edilizio di notevoli dimensioni, poggiante su fondazioni costituite da pali e pilastri in cemento armato e con i solai in laterocemento, ed ha, quindi, considerato evidente che, per dimensioni e caratteristiche costruttive, il fabbricato non poteva essere definito una «modesta costruzione civile»¹⁰.

Lo stesso Tribunale amministrativo per il Veneto è tornato a pronunciarsi sul medesimo problema anche in anni a noi più vicini, e ha ribadito ancora una volta la propria posizione, ripetendo che esula dalla competenza di un geometra la progettazione di un'opera edilizia complessa comprendente due ampi

corpi di fabbrica in cemento armato, parte con destinazione residenziale e parte con destinazione commerciale e direzionale¹¹.

Analogamente, si rinviene una decisione del T.A.R. Marche della metà degli anni Novanta del secolo scorso, la quale ha precisato che, in base alla disciplina normativa in materia, è senz'altro riservata agli ingegneri e agli architetti iscritti all'albo la progettazione di un capannone industriale di notevoli dimensioni, che risulti realizzato con strutture in cemento armato, a nulla rilevando che tali strutture siano prefabbricate e precalcolate¹².

4. L'orientamento del Giudice civile e penale.

Per completezza, pare opportuno dare uno sguardo anche alla posizione assunta dalla giurisprudenza del Giudice civile e penale, analizzando quali siano le ripercussioni derivanti - sui piani anzidetti - dall'eventuale violazione delle competenze professionali dei tecnici dell'edilizia.

Sotto il profilo privatistico, l'interpretazione assolutamente consolidata della Cassazione tende senz'altro ad escludere la competenza dei geometri nel campo delle costruzioni civili, ove si adottino strutture in cemento armato, ritenendo che la progettazione e direzione di tali opere - a prescindere dalla loro importanza - sia comunque riservata agli ingegneri e agli architetti iscritti nei relativi albi¹³. In buona sostanza, la Suprema Corte si basa sul dettato strettamente letterale dell'art. 16 del R.D. n. 274/29 e, sulla scorta di tale normativa, ha più volte ribadito che la competenza dei geometri, al di fuori del campo delle costruzioni rurali, deve ritenersi limitata alla progettazione, direzione lavori e vigilanza solo di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione, anche soltanto parziale, di strutture in cemento armato, e qualunque sia l'importanza dell'edificio in questione.

Il Giudice di legittimità ha, cioè, precisato che tanto la progettazione quanto la direzione dell'esecuzione di opere in conglomerato cementizio, semplice ed armato, riservata per legge agli ingegneri ed agli architetti, esulano dalla competenza professionale dei geometri, «...cui è riconosciuta esclusivamente la facoltà [...] di progettare lavori comportanti l'impiego di cemento armato - solo per piccole costruzioni accessorie di edifici rurali ovvero adibiti ad uso di industrie agricole - di limitata importanza, di struttura ordinaria e che non richiedano, comunque, particolari operazioni di calcolo, tali, in definitiva, da non poter comportare, per loro destinazione, pericolo alcuno per l'incolumità delle persone»¹⁴.

In particolare, è stato evidenziato che «L'interpretazione letterale e logico-sistematica delle disposizioni di cui alle lett. l) ed m) dell'art. 16 R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, che segnano i limiti della competenza del geometra in materia di costruzioni rurali e civili, permette di ritenere che l'abilitazione difetti in ogni caso in cui le strutture abbiano una funzione statica ed al tempo stesso siano in conglomerato cementizio armato, la cui presenza, per ciò che riguarda in particolare le costruzioni civili, vale come elemento pregiudizialmente estraneo alla nozione recepita dalla norma, anche se di esse possano ricorrere gli altri elementi quantitativi e qualitativi»¹⁵.

Del resto, secondo l'insegnamento della giurisprudenza, tale disciplina professionale non è stata modificata neppure a seguito dell'entrata in vigore della legge sulle opere in conglomerato cementizio (L. 5 novembre 1971 n. 1086) o di quella relativa alle costruzioni in zone sismiche (L. 2 febbraio 1974 n. 64), in quanto entrambe tali discipline si sono limitate a recepire la previgente ripartizione di competenze tra le diverse figure di professionisti, sia pure senza un esplicito richiamo delle fonti normative, e non hanno aggiunto - in favore dei geometri - alcuna nuova competenza rispetto a quelle già previste dal R.D. n. 274/29 succitato¹⁶. In maniera esplicita, è stato chiarito: «L'art. 2 della L. 5

novembre 1971 n. 1086, recante disposizioni per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, nell'indicare i professionisti abilitati alla costruzione e alla progettazione di tali opere, fa espressamente salvi i limiti delle singole competenze professionali: pertanto l'astratta possibilità, implicita nella generica previsione normativa, che anche le categorie meno qualificate dei geometri e dei periti industriali edili progettino ed eseguano opere in cemento armato, in concreto si riduce solo a quanto rientra nelle loro specifiche competenze, come delimitate dai richiamati ordinamenti professionali, e dunque, per quanto riguarda in particolare la professione del geometra, a quelle individuate dall'art. 16, R.D. 11 febbraio 1929 n. 274»¹⁷.

La conseguenza più rilevante, sul piano pratico, si rinviene senz'altro nel combinato disposto di cui agli artt. 1418, 2229 e 2231 del codice civile: la norma di cui al primo comma dell'art. 1418 c.c. stabilisce, in linea generale, che «Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative»; a sua volta, l'art. 2229 c.c. prevede che «La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi»; e, infine, l'art. 2231 c.c. sancisce in maniera categorica che «Quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione». Ciò significa che l'eventuale attività svolta da un geometra oltre i limiti della propria competenza professionale - e, dunque, in violazione della norma imperativa dettata dall'art. 16 del Regio Decreto anzidetto - comporta la nullità del contratto d'opera professionale concluso tra il committente ed il tecnico, onde viene meno il diritto di quest'ultimo a percepire il compenso per l'attività svolta¹⁸. Nullità che, in caso di azione giudiziaria intentata dal geometra contro il suo cliente, può essere rilevata anche d'ufficio dal Giudice, ai sensi dell'art. 1421 c.c.¹⁹.

È un principio generale, infatti, che il diritto al compenso per l'attività professionale si riferisce unicamente alle prestazioni comprese nelle competenze istituzionali della categoria, onde la giurisprudenza ha chiaramente precisato: «Al professionista che abbia esercitato, malgrado la nullità dell'incarico conferitogli *contra legem*, un'attività riservata ad una categoria diversa da quella dell'albo nel quale sia iscritto - come nel caso di geometra che abbia espletato attività riservate agli ingegneri ed architetti - ai sensi dell'art. 2231 c.c. non spetta alcun compenso, neppure in base all'azione generale di arricchimento senza causa, salva la sua responsabilità per le conseguenze dannose derivate al committente dall'indebita accettazione dell'incarico professionale in relazione al mancato adempimento degli obblighi con esso assunti»²⁰.

Passando, invece, al piano penale, si deve avere riguardo al disposto sanzionatorio di cui dell'art. 348 c.p., il quale stabilisce che chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato - e, quindi, anche il geometra che, esorbitando dai limiti delle proprie competenze professionali, svolga un'attività riservata ai tecnici laureati - è punito con la reclusione fino a sei mesi o una multa da 103,00 euro a 516,00 euro²¹.

Quanto all'interpretazione sostanziale della materia, va detto che nulla cambia in concreto, rispetto all'impostazione civilistica dianzi evidenziata, stante la tendenziale interpretazione parimenti restrittiva delle disposizioni di cui al R.D. n. 274/29.

In proposito, e pur potendosi rinvenire qualche eccezione, proprio con riguardo alla specifica ipotesi di realizzazione di capannoni industriali²² - la Suprema Corte penale ha più volte precisato che «...i geometri non possono progettare o dirigere costruzioni in cemento armato di tipo civile, neppure di modesta entità: [...]. La lettera della legge non può lasciar dubbi al riguardo, considerato che l'unica disposizione che abilita i geometri alle opere di cemento armato fa riferimento alle costruzioni rurali o di industria agricola, mentre la disposizione che riguarda le costruzioni civili non menziona assolutamente le opere in cemento armato»²³.

5. La possibilità di collaborazioni professionali fra tecnici.

Dopo aver esaminato il riparto di competenze tra professionisti tecnici, per come delineato dalla giurisprudenza, ed aver evidenziato le limitate competenze spettanti - in maniera autonoma - a quelli non laureati, si tratta ora di verificare se siano, invece, ipotizzabili delle forme di collaborazione tra geometri, da un lato, ed ingegneri o architetti, dall'altro, tali da consentire anche ai primi di intervenire nella progettazione di edifici civili, che non possano, tuttavia, definirsi opere modeste, e prevedano anche l'utilizzo di strutture in conglomerato cementizio.

Sul punto, è da dire che, in anni più risalenti, i Giudici amministrativi accedevano ad un'interpretazione senz'altro formale dell'art. 3 della legge sulle strutture in cemento armato n. 1086/71, il quale stabiliva che «Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate», e da ciò desumevano che un geometra incaricato della progettazione di un edificio non poteva, comunque, delegare ad un tecnico laureato l'elaborazione dei calcoli delle strutture in conglomerato cementizio, poiché spettava sempre al professionista principale - colui che aveva ricevuto l'incarico dal committente - l'onere di assumersi la responsabilità di tutta l'opera edilizia da realizzare, compresa la parte relativa ai calcoli strutturali²⁴.

Viceversa, in anni a noi più vicini, la parte più sensibile della giurisprudenza amministrativa ha mutato orientamento, passando dalla succitata interpretazione meramente formalistica del suddetto art. 3 L. n. 1086/71, ad un'interpretazione più sostanziale e più attinente alla *ratio* della norma, onde si rinvencono pronunce che hanno evidenziato come i limiti di competenza dei tecnici non laureati nella progettazione di opere civili in cemento armato siano inderogabilmente stabiliti dalla legge non per garantire la buona qualità dell'edificio in progetto sotto i profili estetico e funzionale, bensì con il chiaro intento di assicurare l'incolumità delle persone che andranno ad utilizzare l'edificio ultimato. In quest'ottica, dunque, la sola circostanza che rileva è che i calcoli statici delle strutture siano esatti e che tutte le soluzioni tecniche finalizzate alla pubblica sicurezza siano idonee²⁵.

Sotto questo profilo, certe sentenze della Giustizia amministrativa hanno allora precisato che, per le opere in ordine alle quali è prescritto l'intervento di un tecnico laureato, non è comunque necessario che un ingegnere o un architetto redigano personalmente l'intero progetto, essendo invece sufficiente che essi ne effettuino una concreta supervisione e se ne assumano la relativa responsabilità, dopo aver verificato la correttezza di tutti i calcoli statici, nonché l'idoneità di tutte le soluzioni tecniche adottate, ai fini della tutela dell'incolumità degli esseri umani²⁶.

Tale impostazione è stata, da ultimo, confermata dal Consesso di Palazzo Spada, con la decisione della Quinta Sezione 4 giugno 2003, n. 3068 - già citata in premessa - la quale ha riformato la sentenza di primo grado - che, al pari della pronuncia qui in esame, aveva giudicato del tutto irrilevante la collaborazione professionale tra un geometra ed un ingegnere - rilevando come l'art. 3 della legge 1086/71 sulle opere in conglomerato cementizio (ora art. 64, comma 4, del D.P.R. 380/01) non imponga alcun divieto a forme di collaborazione tra diverse figure di professionisti nell'ambito di un medesimo lavoro progettuale.

Ebbene, poiché, nel caso giudicato dall'anzidetta pronuncia n. 3068/03, un ingegnere aveva sottoscritto il progetto nella sua qualità di progettista e direttore lavori delle opere strutturali - le uniche esorbitanti dalla competenza del geometra - così assumendosene la relativa responsabilità, il Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo il contemporaneo intervento di un geometra, nel suo limitato ruolo di tecnico incaricato della sola parte architettonica dell'edificio, per il quale ruolo soltanto quest'ultimo professionista doveva ritenersi responsabile.

Nel rilevare, quindi, che le due diverse professionalità tecniche - ciascuna per quanto di propria competenza - si erano completate a vicenda, coprendo la responsabilità dell'intera progettazione, il Consiglio di Stato, in quell'occasione, ha accolto il ricorso in appello, giudicando del tutto legittima la concessione edilizia a suo tempo rilasciata dall'amministrazione comunale.

Sulla stessa falsariga, si pone, inoltre, una - sia pur isolata²⁷ - pronuncia della Corte di Cassazione penale, che ha avuto modo di confermare una sentenza di merito, mandando assolto un tecnico non laureato - rispetto al contestato delitto di abusivo esercizio di una professione, ex art. 348 c.p. succitato - per la progettazione di un capannone di circa 8.200 metri cubi di volume, su tre piani, e con strutture portanti in cemento armato²⁸.

In quel caso, la Suprema Corte ha preso le mosse dalle norme che approvano le tariffe professionali dei tecnici non laureati (periti edili e geometri), giudicandole un utile ausilio per interpretare e, dunque, definire, l'ambito delle competenze delle diverse figure di professionisti del settore. Di qui, ha desunto la piena legittimità di una collaborazione professionale tra un tecnico non laureato, da una parte, ed un architetto o un ingegnere, dall'altra, laddove il primo rediga il mero progetto architettonico (ossia predisponga lo schema figurativo dell'ingombro territoriale e dell'impatto ambientale dell'edificio), ed il secondo provveda al progetto esecutivo, occupandosi dei calcoli delle strutture. Poiché, in quella fattispecie, si era appunto verificata una simile collaborazione tra professionisti, la Suprema Corte penale aveva valutato l'operato del tecnico non laureato a prescindere dalle strutture in conglomerato cementizio (di responsabilità dell'ingegnere), ma ne aveva invece saggiato l'entità in relazione alle soluzioni architettoniche prescelte, secondo un criterio tecnico-qualitativo, e aveva concluso che - sotto questo limitato profilo - il capannone industriale progettato non comportava alcuna difficoltà particolare, ma che anzi rientrava nei moduli più banali delle costruzioni di quel genere.

6. La vicenda di specie e la decisione di Palazzo Spada.

Così individuata la normativa in materia e l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza, non resta dunque che esaminare da vicino il caso che è stato oggetto della sentenza in questione.

Nel corso del 1985, il Comune di Macerata aveva rilasciato ad una società operante nel territorio la concessione edilizia per la realizzazione di un vasto laboratorio industriale prefabbricato, comprendente abitazione, uffici e locali adibiti ad esposizione, avente un'altezza variabile tra m. 5,40 e m. 8,25, una luce di m. 23,20 ed una lunghezza di m. 46. Il tutto sulla scorta di un progetto sottoscritto da un geometra.

Quel titolo edilizio veniva tuttavia impugnato, avanti al T.A.R. per la regione Marche, dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata, che ne eccepiva l'illegittimità, in quanto rilasciato sulla base del progetto di un geometra, anziché di un ingegnere, benché si trattasse di un'opera molto complessa, e quindi esorbitante - a detta della parte ricorrente - dalle competenze professionali dei tecnici non laureati.

Il Tribunale amministrativo - è la sentenza T.A.R. Marche, 23 maggio 1996, n. 223 - rilevando che l'opera progettata era destinata ad attività industriale e non era da considerarsi di «modeste dimensioni», concludeva che il relativo progetto non poteva effettivamente rientrare nelle competenze di un geometra, ed accoglieva quindi il ricorso, dichiarando l'illegittimità della concessione edilizia per violazione della normativa professionale dei tecnici.

Avverso la detta pronuncia del Tribunale regionale, il geometra interessato proponeva tempestivo ricorso in appello avanti al Consiglio di Stato, sostenendo che la progettazione di quel capannone doveva, invece, considerarsi rientrare nei limiti della sua competenza, sotto almeno un duplice profilo: a) perché si trattava di un edificio di dimensioni modeste, che presentava una struttura elementare e caratteristiche assolutamente normali; b) perché, in ogni caso, la sua attività si era limitata alla predisposizione del progetto di massima ed architettonico, mentre la progettazione esecutiva ed i calcoli delle strutture in cemento armato erano stati effettuati da un ingegnere.

Tali motivi - come già accennato in premessa - sono stati, tuttavia, disattesi dal Giudice di secondo grado, che ha confermato la pronuncia di prime cure, ribadendo l'illegittimità dell'operato del professionista appellante.

Il Consiglio di Stato, con una motivazione magari fin troppo stringata, ha sostanzialmente dato atto dell'esistenza dei due diversi orientamenti giurisprudenziali più sopra evidenziati: da un lato, ha infatti citato due rigidi precedenti che avevano escluso *tout court* la competenza dei geometri nella realizzazione di edifici in conglomerato cementizio non aventi carattere meramente rurale; dall'altro, ha richiamato una pronuncia di tenore meno restrittivo, che aveva riconosciuto ad un geometra la possibilità di progettare e dirigere i lavori con strutture in cemento armato anche relativamente a fabbricati civili, purché fossero costruzioni «modeste».

Il Supremo Collegio sembra aver condiviso tale seconda impostazione ermeneutica, evidenziando che la «modestia» dell'edificio è l'unico parametro a cui ancorare la valutazione circa la competenza o meno dei tecnici non laureati, ma, nello specifico, ha rilevato che l'edificio in esame - costituito, appunto, da laboratorio industriale, con annessa abitazione, uffici e locali adibiti ad esposizione - non poteva certo considerarsi rientrare tra le strutture di modeste dimensioni.

Infine, ribadendo una precisazione già altre volte operata, i Giudici d'appello hanno dichiarato *tout court* irrilevante il fatto che il geometra avesse affidato ad un tecnico laureato la progettazione e i calcoli statici delle strutture portanti in cemento armato, attribuendo importanza determinante alla circostanza che la paternità globale del progetto - ciò desumendosi dalla sottoscrizione dello stesso - era senz'altro del solo geometra.

7. Una nuova "bocciatura" per la collaborazione fra tecnici.

Dopo quanto evidenziato in linea generale, nei primi paragrafi della presente indagine, non si può certo sostenere che la pronuncia in commento si ponga in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale più consolidato, specie con riguardo alla pressoché univoca interpretazione fornita dalla Suprema Corte sia civile che penale.

Anzi, come già anticipato in premessa, la decisione di Palazzo Spada qui esaminata riprende e conferma *in toto* quanto già precisato dalla medesima Sezione Quinta con la sentenza n. 7821/03, ribadendo - sulla scorta delle medesime considerazioni contenute nella parte motiva - che un geometra non è assolutamente abilitato a progettare e a dirigere, in proprio, i lavori per la realizzazione di edifici di non modeste dimensioni, comportanti l'utilizzo di strutture in cemento armato.

Ma se tale parte della motivazione potrebbe anche astrattamente condividersi - quantomeno in linea di principio, non potendosi comunque prescindere da una valutazione concreta, caso per caso, circa la natura «modesta» delle opere civili di volta in volta prese in esame - la pronuncia *de qua* lascia, invece,

perplexi laddove sostiene l'assoluta irrilevanza di qualsivoglia forma di collaborazione professionale fra tecnici aventi diversi titoli di studio²⁹.

In realtà, mentre altre sentenze del medesimo Collegio - come la più volte citata Cons. Stato, sez. V, 4 giugno 2003, n. 3068 - hanno compiutamente approfondito la *ratio* delle norme sulle competenze professionali dei tecnici, ammettendo la possibilità che geometri ed ingegneri o architetti collaborino al medesimo progetto, sulla scorta di considerazioni di diritto ampiamente e congruamente motivate³⁰, la semplicistica esclusione *tout court* di ogni forma di collaborazione fra professionisti tecnici - operata in questo caso dal Consesso di Palazzo Spada - appare frettolosa e del tutto apodittica, oltre che improntata ad un'interpretazione meramente formale delle norme sulle costruzioni in conglomerato cementizio.

È quasi scontato, dunque, che la decisione in esame non risulti, sul punto, condivisibile, dovendosi invece auspicare - in attesa di un risolutivo intervento del legislatore, nell'interesse delle diverse figure di professionisti e degli stessi committenti privati, che ai primi devono necessariamente rivolgersi - quantomeno una pronuncia dell'Adunanza plenaria, che giunga *medio tempore* a chiarire i termini della questione, e a porre fine ai questi reiterati contrasti giurisprudenziali, destinati a ripercuotersi negativamente anche sulle pubbliche amministrazioni, che sulle diverse istanze edilizie dei cittadini sono tenute a pronunciarsi.

1 Non rilevano, in questa sede, le attività di altro genere previste nella lett. l) del citato art. 16, quali la realizzazione di piccole opere accessorie inerenti alle aziende agrarie: strade vicinali senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista d'acqua per le stesse aziende e riparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa - in ogni caso - la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e la direzione dei relativi lavori.

2 In proposito, è appena il caso di evidenziare come tale amplissima formulazione usata dal legislatore si sia dimostrata idonea ad ingenerare i più svariati dubbi interpretativi, quantomeno nell'immediatezza dell'entrata in vigore della detta norma.

3 In termini, per esempio, Cons. Stato, sez. V, 13 gennaio 1999, n. 25, in *Appalti urbanistica edilizia*, 2001, 47.

4 Cfr. T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, 7 ottobre 2002, n. 523, in *Foro amministrativo TAR*, 2002, 3301; T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 27 febbraio 2002, n. 1089, *ivi*, 2002, 670. Ma così anche la pronuncia Cons. Stato, sez. V, 8 giugno 1998, n. 779, in *Appalti urbanistica edilizia*, 1999, 242, la quale ha precisato che la competenza dei geometri per la realizzazione - con strutture in cemento armato - di piccole costruzioni accessorie di edifici rurali «deve essere estesa, ai sensi dell'art. 16 R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, anche alle opere accessorie alle costruzioni civili, fermo restando che deve trattarsi di costruzioni di dimensioni esigue e tali da non presentare particolari problemi strutturali».

5 Cons. Stato, sez. V, 31 gennaio 2001, n. 348, *ivi*, 2001, 688.

6 In termini Cons. Stato, sez. IV, 9 agosto 1997, n. 784, in *Rivista giuridica edilizia*, 1998, I, 128; Cons. Stato, sez. V, 12 novembre 1985, n. 390, *ivi*, 1986, I, 201.

7 T.A.R. Abruzzo, Pescara, 12 luglio 2002, n. 604, in *Foro amministrativo TAR*, 2002, 2557.

8 T.A.R. Veneto, sez. II, 26 luglio 1989, n. 1093, in *I T.A.R.*, 1989, I, 3525.

9 Cons. Stato, sez. V, 8 giugno 1998, n. 779, in *Foro amministrativo*, 1998, 1726.

[10](#) In quella circostanza, il geometra appellante aveva sostenuto che, a quella particolare tipologia di edificio, non erano applicabili i normali criteri di competenza, validi per le costruzioni eseguite con metodi tradizionali, trattandosi di un capannone realizzato con elementi prefabbricati, ma il Consiglio di Stato ha replicato che, anche per tal genere di costruzioni, la struttura complessiva dell'edificio e la sua potenziale pericolosità per le persone implicava, comunque, la soluzione di rilevanti problemi tecnici, per cui doveva ritenersi ferma l'estraneità di un simile progetto alla competenza professionale dei tecnici non laureati.

[11](#) T.A.R. Veneto, sez. II, 5 giugno 1996, n. 1166, in *Rivista giuridica urbanistica*, 1996, 422.

[12](#) T.A.R. Marche, 15 dicembre 1994, n. 339, in *Foro amministrativo*, 1995, 677.

[13](#) Così Cass. civ., sez. II, 9 maggio 2000, n. 5873, in *Rivista giuridica edilizia*, 2000, I, 817; Cass. civ., sez. II, 29 novembre 2000, n. 15327, in *Giustizia civile Massimario*, 2000, 2470.

[14](#) Cass. civ., sez. II, 22 ottobre 1997, n. 10365, in *Urbanistica e appalti*, 1998, 163. Ma cfr. anche Cass. civ., sez. II, 30 marzo 1999, n. 3046, in *Giustizia civile Massimario*, 1999, 712; Cass. civ., sez. II, 22 ottobre 1997, n. 10365, *ivi*, 1997, 1980; Cass. civ., sez. II, 2 aprile 1997, n. 2861, *ivi*, 1997, 517.

[15](#) Cass. civ., sez. II, 28 luglio 1992, n. 9044, in *Rivista giuridica edilizia*, 1993, I, 29.

[16](#) In tal senso, Cass. civ., sez. II, 15 febbraio 1996, n. 1157, in *Giustizia civile Massimario*, 1996, 196; Cass. civ., sez. II, 4 gennaio 1995, n. 125, *ivi*, 1995, 22; Cass. civ., sez. II, 19 aprile 1995, n. 4364, *ivi*, 1995, 856; Cass. civ., sez. II, 5 dicembre 1987, n. 9044, in *Rivista giuridica edilizia*, 1988, I, 92; Cass. civ., sez. II, 5 agosto 1987, n. 6728, in *Foro italiano Repertorio*, 1987, 2692.

[17](#) Cass. civ., sez. II, 28 luglio 1992, n. 9044, *cit.*.

[18](#) Sul punto, l'interpretazione del Giudice civile è ampiamente consolidata: Cass. civ., sez. II, 9 maggio 2000, n. 5873, in *Appalti urbanistica edilizia*, 2001, 500; Cass. civ., sez. II, 15 febbraio 1996, n. 1157, in *Giustizia civile Massimario*, 1996, 196; Cass. civ., sez. II, 4 gennaio 1995, n. 125, in *Giurisprudenza bollettino legislazione tecnica*, 1996, 3398.

[19](#) Cass. civ., sez. II, 20 ottobre 1994, n. 8576, in *Giustizia civile Massimario*, 1994, 1254.

[20](#) Cass. civ., sez. II, 13 gennaio 1984, n. 286, *ivi*, 1984, 124.

[21](#) In proposito, la giurisprudenza ha evidenziato che la condotta del delitto di cui all'art. 348 c.p. risulta integrata ogniqualvolta ci si trovi in presenza del compimento di atti di esercizio di una professione per la quale sia richiesta una speciale abilitazione da parte dello Stato, insuscettibili di estensione in via analogica e riservati ad essa in via esclusiva, sulla base di un apposito provvedimento normativo. Così Cass. pen., sez. V, 17 ottobre 2001, n. 41142, imp. Coppo, in *Cassazione penale*, 2002, 3448.

[22](#) È il caso di un Giudice di merito di Belluno, il quale ha giudicato rientrare nella competenza di un tecnico non laureato - nella specie, un perito edile - la predisposizione di un progetto edificatorio inerente un capannone industriale prefabbricato, ancorché avente una volumetria pari a 10.000 metri cubi, e ciò perché - ha sostenuto quel Pretore - la redazione del detto progetto ben poteva ritenersi riguardare un manufatto «modesto», ai sensi dell'art. 16 del R.D. n. 274/29, non avendo comportato la soluzione di complesse problematiche di ordine tecnico. Così Pret. Belluno, 22 giugno 1994, imp. Bonan, in *Rivista giuridica edilizia*, 1995, I, 274.

23 Così la motivazione di Cass. pen., sez. III, 6 novembre 2000, n. 11287, imp. Brena, *ivi*, 2001, I, 258. *Idem* Cass. pen., sez. III, 16 ottobre 1996, n. 10125, imp. Bormolini, *ivi*, 1998, I, 217; Cass. pen., sez. VI, 10 ottobre 1995, n. 1147, imp. Caruso, in *Giustizia penale*, 1996, II, 426; Cass. pen., sez. VI, 23 giugno 1988, imp. Baruffaldi, in *Cassazione penale*, 1990, I, 1469; Cass. pen., sez. VI, 8 luglio 1983, imp. Ciani, in *Archivio penale*, 1985, 27.

24 Cfr. T.A.R. Umbria, 10 novembre 1981, n. 385, in *I T.A.R.*, 1982, I, 213; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 17 febbraio 1995, n. 71, *ivi*, 1995, I, 1725; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 8 aprile 1982, n. 82, *ivi*, 1982, I, 1640.

25 Cons. Stato, sez. V, 10 marzo 1997, n. 248, in *Foro amministrativo*, 1997, 792.

26 Nello stesso senso, cfr. Cons. Stato, sez. V, 29 gennaio 1999, n. 83, in *Rivista giuridica edilizia*, 1999, I, 515; T.A.R. Marche, 6 dicembre 2001, n. 1241, in *Foro amministrativo*, 2001, 3277.

27 In senso diametralmente opposto, per esempio, Cass. pen., sez. VI, 10 ottobre 1995, n. 1147, imp. Caruso, *cit.*.

28 Cass. pen., sez. VI, 27 marzo 1995, n. 5416, imp. Dolmen, in *Cassazione penale*, 1996, 792.

29 Se poi si considera che, oggigiorno, è pressoché impensabile la costruzione di grossi fabbricati senza l'uso di strutture in conglomerato cementizio - ed, in specie, quando si tratta di grandi capannoni industriali - l'interpretazione (ri)fatta propria dal Consiglio di Stato equivale ad escludere *tout court* i tecnici non laureati dalla progettazione e direzione lavori di tal genere di edifici.

30 Si riveda il paragrafo *sub* 5) della presente indagine e, più ampiamente, il commento del sottoscritto alla citata pronuncia Cons. Stato, sez. V, 4 giugno 2003, n. 3068: *Cemento armato, i contrasti del Giudice amministrativo. Giurisprudenza oscillante sulle competenze professionali*, in *D&G - Diritto e giustizia*, 2003, f. 33, 65.

(da www.altalex.it)